

REPUBBLICA ITALIANA **192/2021**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 192/2021

nel giudizio in materia di conto per l'esercizio finanziario 2017, iscritto al n. 22942 del registro di segreteria, nei confronti dell'agente contabile Rosellina Sprovieri, economo del Comune di Luzzi (CS), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Pasquale Cuzzola, con indirizzo PEC pasquale@pec.cuzzola.it, indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ex art. 28 c.g.c.;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 9 giugno 2021, il relatore, il P.M. vice proc. gen. Giovanni Di Pietro e, per l'agente contabile, l'avv.

Pasquale Cuzzola;

ritenuto in

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 227/2021, il Magistrato istruttore, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., ha rimesso al Collegio il conto

giudiziale n. 35614, reso dall'agente contabile sig.ra Rosellina

Sprovieri, economo del Comune di Luzzi, per l'esercizio finanziario

2017, per una serie di irregolarità.

In particolare, sono state rilevate le seguenti criticità, per l'importo

complessivo di € 2.226,90:

<u>Buono</u>	<u>Oggetto della spesa e fornitore</u>	<u>Importo</u>	<u>Criticità</u>
15	1 ciotola fiori Omaggio floreale manifestazione culturale Fiorista D'Amico Ada	30,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionamento degli Uffici e/o istituzionali.
46	Farmaci guarigione cane Farmacia Costabile di Costabile Carola	7,94	La spesa non appare attinente ai fini di funzionamento degli Uffici e/o istituzionali.
47	Farmaco guarigione cane Farmacia Europa SAS	14,40	La spesa non appare attinente ai fini di funzionamento degli Uffici e/o istituzionali.

73	Servizio fotografico manifestazione Comandante Alfa Fotovideo Curti color di Curti Angela	250,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionamento degli Uffici e/o istituzionali.
115	Ciotole di fiori per inaugurazione Museo civico D'Amico Ada	35,00	In base alla Deliberazione G.M. n° 38/2017 gli addobbi floreali risultano previsti per la sola piazza Sacri Cuori.
116	Rinfresco in occasione della partita degli amministratori - incontro di calcio con Bisignano ed Acri Bar Caffetteria Beautiful di Zingone	78,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionamento degli Uffici e/o istituzionali.

	Salvatore		
117	Rinfresco per inaugurazio ne Torrione Petrini Big Food Service s.r.l.	98,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionament o degli Uffici e/o istituzionali.
120	Targhetta augurale per festeggiame nti centenaria signora Brogno Adelina Emmegrafic a Agency	30,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionament o degli Uffici e/o istituzionali.
121	Fascio di fiori per omaggio complesso "Ricchi e Poveri" in occasione di S. Aurelia Marcia (?) D'Amico Ada	20,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionament o degli Uffici e/o istituzionali.
135	Pensione per cani dal 10/6/2017 al 10/7/2017	180,00	La spesa non appare attinente ai fini di

	“La casa di Fina” di Stefania Abate		funzionament o degli Uffici e/o istituzionali.
136	Pensione per cani dal 10/6/2016 al 10/7/2017	120,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionament o degli Uffici e/o istituzionali.
161	Trofeo x manifestazione del miglior cacciatore Luzzese La Regina del bosco s.r.l.	65,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionament o degli Uffici e/o istituzionali.
162	Colazione di lavoro offerta alla Commission e di vigilanza in occasione della cronoscalata Bar Caffetteria Simone	40,00	La spesa non appare attinente ai fini di funzionament o degli Uffici e/o istituzionali.
166	Calzature	30,00	In carenza di

	bambini - famiglia bisognosa		un provvediment o normativo e/o
	Calzature		regolamentare di
	2000 s.n.c. dei fratelli Federico		autorizzazion e e di documentazio ne comprovante la quantificazion e del contributo, la spesa non appare giustificata.
182	Abbigliamen to bambini - famiglia Malizia Merceria casalinghi Federico Franco	121,00	In carenza di un provvediment o normativo e/o regolamentare di autorizzazion e e di documentazio ne comprovante la quantificazion e del contributo, la

			spesa non appare giustificata.
--	--	--	--------------------------------------

In linea generale, è stato evidenziato che le gestioni economali hanno ad oggetto spese di modesta entità, richieste all'economo per esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici. Di conseguenza, prima di emettere ciascun buono economale ed avviare così la procedura di spesa, l'economo dovrebbe valutare se la richiesta ricevuta sia adeguatamente e dettagliatamente circostanziata, nonché se rientri nel novero delle spese effettuabili nell'ambito della propria gestione. In caso contrario, non potrebbe costituire valida esimente la successiva approvazione delle spese da parte dell'amministrazione.

A seguito della relazione, è stata fissata l'odierna udienza, con decreto presidenziale del 22.4.2021; il 23.4.2021, la relazione di irregolarità e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'Amministrazione comunale e, per suo tramite, all'Agente contabile.

Il Comune di Luzzi non ha svolto alcuna attività difensiva, mentre l'Agente contabile ha depositato una memoria corredata di ulteriore documentazione.

In linea generale, in riferimento a tutte le irregolarità in contestazione, ha dedotto che avrebbe costituito una prassi costantemente seguita negli anni il procedere all'acquisto dei beni e/o servizi mediante il pagamento anticipato ai fornitori da parte di soggetti diversi

dall'economista, sovente i responsabili dei vari servizi, con la successiva regolarizzazione e rimborso della spesa da parte dell'ufficio economato; che, in base a questa prassi, l'acquisto diretto da parte dei responsabili dei servizi sarebbe stato equivalente ad una autorizzazione alla spesa; che le dimensioni medio-piccole dell'Ente attenuerebbero, nel caso di spese derivanti da indicazioni e/o direttive informali, l'eventuale irregolarità; che tutte le spese sarebbero state sostenute a beneficio dell'Ente e per fini istituzionali, in conformità al Regolamento di economato risalente al 1996.

Pertanto, il difensore ha concluso chiedendo una pronuncia di discarico totale e, in subordine, di irregolarità della gestione senza addebito; in via ulteriormente subordinata, ha auspicato una pronuncia di discarico parziale con riduzione dell'addebito e, in ogni caso, ove ritenuto necessario, un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio. Sotto quest'ultimo profilo, ha richiesto di sentire in udienza l'agente contabile ed i sindaci dell'epoca, sig. Manfredo Tedesco e sig. Umberto Federico.

Nel merito delle singole spese, il difensore ha prodotto una serie di documenti, sostenendo che sarebbero state effettuate nel perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Per l'esattezza, ha dedotto:

- 1) che il buono n. 13 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CK 475 LV, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

2) che il buono n. 15 (di € 30,00), in ottemperanza alla deliberazione n. 135/2016 indirizzata (anche) al responsabile del settore cultura, sarebbe stato utilizzato per un omaggio floreale da consegnare all'artista Massimo Ranieri, in occasione del concerto tenuto a Luzzi il 25.8.2016, organizzato dal Comune con il sostegno finanziario della Regione; la spesa sarebbe dunque ascrivibile ai fini istituzionali dell'Ente, per le attività di promozione culturale;

3) che il buono n. 16 (di € 13,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CK 475 LV, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

4) che i buoni n. 46 (di € 7,94) e n. 47 (di € 14,40) sarebbero stati emessi per l'acquisto di medicine necessarie a curare alcuni cani randagi, come imposto ai comuni dalla legge n. 281/91; in questo caso, lo scontrino sarebbe andato effettivamente smarrito, ma il buono economale ne dimostrerebbe la natura e la tipologia;

5) che il buono n. 50 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata YA 713 AG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

6) che il buono n. 51 (di € 11,90) sarebbe stato utilizzato per una raccomandata diretta alla G.T. CAR di Giordano Giovanni, che conteneva la carta di circolazione di un'autovettura noleggiata

dalla Polizia Municipale, come si desumerebbe dalla deliberazione n. 40/2016 e dalla determinazione n 600/2016, che avrebbero avuto rispettivamente ad oggetto l'acquisizione a noleggio di un'autovettura e l'impegno di spesa;

7) che il buono n. 59 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata YA 713 AG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

8) che il buono n. 60 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata YA 713 AG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

9) che il buono n. 63 (di € 24,00) sarebbe stato utilizzato per le autovetture targata YA 713 AG e YA 714 AG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carte di circolazione) risulterebbero di proprietà comunale;

10)che il buono n. 68 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata YA 715 AG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

11)che il buono n. 70 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata YA 713 AG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

12)che il buono n. 73 (di € 250,00) sarebbe stato utilizzato per un servizio fotografico, conservato nell'ufficio del sindaco ed effettuato in occasione della presentazione del libro "Cuore di rondine" scritto dal Comandante Alfa, fondatore del GIS (Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri), al quale avrebbero partecipato, su invito del Sindaco dell'epoca, diverse autorità locali, oltre a docenti e studenti; si tratterebbe di una spesa ascrivibile ai fini istituzionali dell'Ente, per il valore fortemente educativo del testo;

13)che il buono n. 83 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CF 042 LG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

14)che il buono n. 91 (di € 150,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata BA 483 LP (indicata per mero errore materiale come BA 487 LP), che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

15)che il buono n. 92 (di € 160,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CF 042 LG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

16)che il buono n. 93 (di € 130,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CF 042 LG, che alla luce della nuova

allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

17)che il buono n. 102 (di € 66,88) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CF 042 LG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

18)che il buono n. 114 (di € 107,68) sarebbe stato utilizzato per il rimborso chilometrico liquidato al dipendente sig. Romano Basile, per la partecipazione ad un corso di formazione svoltosi a Reggio Calabria, preventivamente autorizzata;

19)che il buono n. 115 (di € 35,00) sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di fiori in occasione dell'inaugurazione del Museo Civico D'Amico Ada, in ottemperanza alla deliberazione n. 38/2017;

20)che il buono n. 116 (di € 78,00) sarebbe stato utilizzato per un rinfresco allestito in occasione della partita degli amministratori, inserita nel programma dell'Estate Luzzese 2017, deliberato dalla Giunta comunale con atto n 67/2017, sicché si tratterebbe di una spesa di rappresentanza;

21)che il buono n. 117 (di € 98,00) sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di fiori in occasione dell'inaugurazione della Torrione Petrini Big Food Service s.r.l., in considerazione dell'alto valore archeologico dell'antico Torrione sito in contrada Petrine, attestato dalla Giunta con una serie di iniziative di promozione e valorizzazione, compendiate nella deliberazione n. 123/2016;

22)che il buono n. 119 (di € 12,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata BM 377 VL che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

23)che il buono n. 120 (di € 30,00) sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di una targa ricordo per una cittadina luzzese centenaria, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio demo-antropologico, come consentito dall'art. 3 dello Statuto comunale;

24)che il buono n. 121 (di € 20,00), in ottemperanza alla deliberazione n. 67/2017, sarebbe stato utilizzato per un omaggio floreale da consegnare alla band musicale "Ricchi e Poveri", in occasione del concerto tenuto a Luzzi nell'ambito delle manifestazioni estive; la spesa sarebbe dunque ascrivibile ai fini istituzionali dell'Ente, per le attività di promozione culturale;

25)che il buono n. 133 (di € 85,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CF 042 LG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

26)che i buoni n. 135 (di € 180,00) e n. 136 (di € 120,00) sarebbero stati emessi per il mantenimento in pensione di alcuni cani randagi, come imposto ai comuni dalla legge n. 281/91, a causa della temporanea indisponibilità del canile convenzionato;

27)che il buono n. 140 (di € 3,50) sarebbe stato utilizzato per il rimborso al dipendente sig. Gino Vivarelli del costo del parcheggio presso il Tribunale di Catanzaro, dove questi aveva accompagnato un cittadino imputato privo di mezzi (tale Lirangi Pino), come da apposita disposizione di servizio di comando in missione del dipendente comunale;

28)che il buono n. 157 (di € 202,00) sarebbe stato utilizzato per la realizzazione di una targa in marmo, come da deliberazione n. 13/2017;

29)che il buono n. 159 (di € 45,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata CF 042 LG, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

30)che il buono n. 161 (di € 65,00) sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di un trofeo, nell'ambito di una manifestazione sportiva sulla caccia; la spesa sarebbe ascrivibile ai fini istituzionali dell'Ente, essendo l'evento finalizzato alla valorizzazione dell'Abbazia Cistercense della Sambucina, sita nella zona montana del territorio luzzese, come da delibera di Giunta n. 23/2018;

31)che il buono n 162 (di € 40,00) sarebbe stato utilizzato per una colazione di lavoro per i componenti della Commissione di Vigilanza deputata a controllare il percorso della gara denominata "Cronoscalata Luzzi - Sambucina", che costituirebbe una gara automobilistica annuale, inserita nel

calendario nazionale delle competizioni in salita su percorsi di montagna; si tratterebbe, pertanto, di un'iniziativa rientrante nei fini istituzionali di rappresentanza, essendo il Comune di Luzzi l'organizzatore dell'evento;

32)che il buono n. 164 (di € 5,00) sarebbe stato utilizzato per l'autovettura targata DV 040 BY, che alla luce della nuova allegazione documentale (carta di circolazione) risulterebbe di proprietà comunale;

33)che i buoni n. 166 (di € 30,00) e n. 182 (di € 121,00) sarebbero stati utilizzati per acquistare del vestiario per una famiglia in forte difficoltà economica, come da richiesta di contributo n. 3291 del 29.3.2017 e da pedissequi accertamenti della Polizia Municipale;

34)che il buono n. 205 (di € 7,60) sarebbe stato utilizzato per rimborsare al dipendente Osvaldo Arcuri i biglietti del bus di linea, in quanto questi si sarebbe recato presso il Tribunale di Cosenza per rendere testimonianza in alcuni procedimenti di interesse del Comune, come da autorizzazioni dei segretari generali dell'epoca.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero, prendendo atto della documentazione integrativa depositata *medio – tempore*, ha concluso per il discarico, limitatamente alle spese relative alla manutenzione degli autoveicoli comunali ed alle missioni autorizzate; per il resto, ha chiesto di dichiarare l'irregolarità del conto, senza addebito.

L'avv. Pasquale Cuzzola, nell'interesse dell'Agente contabile, si è

riportato integralmente alla memoria di costituzione ed ha auspicato la declaratoria di regolarità del conto e, in via subordinata, una pronuncia di irregolarità senza addebito.

Nessuno è comparso per l'Amministrazione.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il conto è redatto sul modello previsto dalla normativa, è firmato dall'Agente contabile ed è stato regolarmente vistato dal Responsabile del servizio finanziario.

Sotto il profilo sostanziale, il conto è però irregolare, in quanto molte spese sono state effettuate senza seguire la procedura corretta.

Le gestioni economiche, infatti, hanno ad oggetto spese di modesta entità, richieste all'economista per esigenze indifferibili ed urgenti di funzionamento degli uffici. Di conseguenza, prima di emettere ciascun buono economico ed avviare così la procedura di spesa, l'economista deve valutare se la richiesta ricevuta sia adeguatamente e dettagliatamente circostanziata, nonché se rientri nel novero delle spese effettuabili nell'ambito della propria gestione. In caso contrario, non potrà costituire valida esimente la successiva approvazione delle spese da parte dell'amministrazione.

Nel caso in esame, la data di effettuazione della spesa non segue, ma precede la richiesta da parte del responsabile del servizio, in quanto spesso il buono economico viene emesso a rimborso di una spesa già effettuata, da parte dello stesso richiedente.

Sotto questo profilo, il conto è dunque di per sé irregolare, anche in

relazione alle spese per la manutenzione degli autoveicoli comunali e per le missioni autorizzate.

Ai fini dell'addebito delle spese irregolari all'economo, occorre però verificare di volta in volta se siano o meno ascrivibili ai fini istituzionali dell'Ente.

Qualora si tratti di spese obbligatorie, l'inerenza è *in re ipsa*; nel caso di spese di carattere discrezionale, invece, la riconducibilità ai fini istituzionali deve essere oggetto di specifica valutazione da parte dell'organo che aveva disposto l'effettuazione della spesa.

Inoltre, si osserva che, come già rilevato da questa Sezione, "ciò che deve avere rilevanza e al contempo rappresentare l'unico parametro di correttezza dell'osservanza degli obblighi di servizio assunti dall'economo", consiste nella "conformità delle spese sostenute alle previsioni regolamentari, essendo indubbio che proprio dall'inosservanza di tali disposizioni discende la violazione dell'ordinario procedimento che si sarebbe invece dovuto seguire per i pagamenti di volta in volta effettuati" (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 236/2017); pertanto, "nessuna efficacia esimente a eventuali irregolarità gestionali potrebbe derivare dal fatto che le spese di economato siano state, eventualmente, approvate dall'amministrazione", con la "formale imputazione ai correlativi capitoli di bilancio e con conseguente reintegro del fondo previamente anticipato al contabile" (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 189/2016).

"Né può ritenersi che la responsabilità dell'economo vada esclusa, o

quantomeno ridotta, in ragione del fatto che dette spese siano ordinate dal Sindaco”, ovvero siano avallate dai responsabili dei servizi di volta in volta interessati, atteso che “la responsabilità della gestione economale è dell’economista, il quale è tenuto all’osservanza delle disposizioni che ne regolano lo svolgimento”, sicché, “in presenza di richieste di spese non previste dal regolamento economale”, egli “non può attingere al fondo se non vuole poi risponderne in prima persona” (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 63/2017).

Nel caso di specie, le spese di cui ai punti nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 32, 33 e 34 sono di carattere obbligatorio, mentre quelle sub 2, 6, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 30 e 31, valutate come inerenti dagli organi competenti che le hanno disposte, rispondono intrinsecamente alle previsioni regolamentari.

Le spese di cui ai punti n. 12 e n. 23, invece, a parere del difensore, sarebbero state effettuate su disposizione meramente verbale degli amministratori dell’epoca, che ne avrebbero così implicitamente accertato la rispondenza alle esigenze di rappresentatività del Comune.

La circostanza è verosimile, in quanto, sotto il profilo sostanziale, non vi sono dubbi che si tratti effettivamente di spese di rappresentanza.

Come più volte statuito dalla giurisprudenza contabile, la legittimità delle spese di rappresentanza “scaturisce esclusivamente dai regolamenti interni, che devono individuare, per linee generali e con la dovuta chiarezza, tanto l’aspetto della proiezione all’esterno dell’Ente, inteso nella sua globalità, quanto l’aspetto della

correlazione dell'esigenza di rappresentatività con le finalità dell'Ente medesimo. La spesa pubblica deve essere sempre finalizzata alla cura di un pubblico interesse" da individuare "non attraverso personali ed estemporanee valutazioni caso per caso, bensì in base ad obiettivi criteri tecnico – giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in rapporto a quelli specifici dell'Ente". Ne consegue che "l'esigenza di rappresentatività (...) deve essere preventivamente accertata e definita" e che si deve trattare di "spese che promuovono l'immagine all'esterno dell'ente e che ne accrescono il prestigio" (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 63/2017; in termini analoghi, *ex plurimis*, v. Sez. I Centr., sent. n. 489/2013, nonché Sez. Giur. Calabria, sent. n. 51/2015).

Nel caso in esame, il buono sub n. 23 è stato utilizzato per l'acquisto di una targa ricordo per una cittadina luzzese centenaria, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio demografico, antropologico, come consentito dall'art. 3 dello Statuto comunale, mentre la spesa di cui al n. 12 è stata effettuata nell'ambito di una manifestazione culturale riconosciuta come di valore fortemente educativo, tenutasi su invito del Sindaco dell'epoca e capace di coinvolgere tantissimi cittadini, oltre a docenti e studenti; pertanto, si tratta di iniziative rientranti rispettivamente nei fini istituzionali di promozione dell'immagine della cittadinanza e di valorizzazione dei percorsi educativi e culturali.

Poiché le spese in contestazione, seppur effettuate secondo una procedura irregolare, rientrano tutte nei fini istituzionali dell'Ente,

dev'essere dichiarata l'irregolarità della gestione contabile, ma senza addebito.

Avuto riguardo all'insussistenza di ammanchi, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 35614;

DICHIARA

l'irregolarità del conto giudiziale, senza addebito.

Compensa le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio in data 9.6.2021.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe di Pietro

f.to Luigi Cirillo

Depositata in segreteria il 11/06/2021

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo